Atto giuridico a norma dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 tra Agenzia delle entrate-Riscossione e ….., quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto per "ACQUISIZIONE DI SERVIZI ICT DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - SISTEMA DELLA RISCOSSIONE SET (G15)" (CIG …….) e relative istruzioni

-Sommario

1 Premessa

Agenzia delle entrate-Riscossione – nella persona di – "NOME" "COGNOME", con carica di "CARICA" – – in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali – d'ora in avanti Titolare -

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, anche "Regolamento";

PRESO ATTO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- che l'art. 28 del Regolamento dispone che:
  1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
  2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
  3. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.*
  Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
  a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
  b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
  d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

- che l'art. 29 del Regolamento prevede che:

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO CHE

- In data …/…./….. ha sottoscritto con …… il contratto per Servizi ICT di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico specialistico del Sistema della Riscossione SET (c.d. G15) (CIG ……);

- …. (nome fornitore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali – ed in specie dati personali comuni (dati anagrafici, contabili e fiscali, inerenti possidenze e riscossione, inerenti il rapporto di lavoro, dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie), nonché dati personali finanziari (dati relativi all'esistenza di rapporti finanziari (coordinate bancarie, consistenze saldi, movimenti, giacenza media, etc.) – di debitori iscritti a ruolo che, nell'ambito del Servizio regolato dal richiamato contratto, vengono messi a disposizione di…… (nome fornitore) per le finalità sopra precisate;

con il presente Atto, in ottemperanza all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, intende regolare i rapporti relativi alla protezione dei dati personali di debitori iscritti a ruolo con ….. (nome fornitore) – d'ora in avanti Responsabile.

Nello specifico, è stato ritenuto che …… (nome fornitore), *considerata anche l'adesione da parte dello stesso a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del Regolamento/meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del Regolamento (frase eventuale da inserire solo laddove effettivamente vi sia l'adesione ad un codice o a un meccanismo di certificazione)*, presenti - a mente dell'art. 28, paragrafo 1 e del considerando 81 del Regolamento - garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, anche per la sicurezza, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Qualsiasi mutamento sostanziale di queste garanzie, che possa sollevare incertezze sul mantenimento delle stesse, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.

…….. (nome fornitore), quale Responsabile, designa i propri "Amministratori di sistema" ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche solo Garante o autorità di controllo) del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), modificato dal provvedimento dello stesso Garante del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei predetti dati, attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente, anche alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Il Responsabile deve trattare i dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, e soltanto secondo le istruzioni impartite sia nel presente atto sia in successive ed eventuali documentate comunicazioni del Titolare. Ciò, anche in caso di

trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico (art. 28, paragrafo 3, lett. a) del Regolamento).

I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto e nei relativi allegati devono essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile, le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema designati che operano sotto la sua diretta autorità sono sottoposti, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999[1], al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento del Servizio dedotto nel contratto.

1.1 Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile si impegna ad individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta, scegliendole tra i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative nazionali ed europee.

Il Responsabile garantisce, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile deve tenere l'elenco nominativo di tutte le persone autorizzate, con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per gli incaricati, alla formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui sono soggette le persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il Responsabile, considerato l'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento, fa si che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

[1] Art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999: : "*I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.*"

1.2 Amministratori di sistema

Al fine di individuare i soggetti da nominare Amministratori di sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del 27 novembre 2008 e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale come *Amministratori di sistema*, ai sensi del citato Provvedimento, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando analiticamente i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine sia di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la Protezione dei dati personali, e la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

1.3 Modalità di trattamento e di accesso ai dati, controllo e registrazione degli accessi

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal Responsabile in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante gli strumenti e i metodi indicati nel capitolato tecnico per il tempo e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui in premessa, cui è obbligato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione di qualsiasi tipo di accesso del personale autorizzato ai dati (diretto o tramite applicazione), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle ivi richieste.

In particolare, il Responsabile dovrà porre in essere le seguenti misure:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti richiesti.

L'accesso ai dati e le operazioni effettuate dalle persone autorizzate e dagli amministratori di sistema, debbono essere tracciate e risultare consultabili dal Responsabile e, su eventuale motivata richiesta, dal Titolare nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Le registrazioni degli accessi ai dati devono:

- avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
- comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
- essere adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono state richieste;
- essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Le registrazioni degli accessi ai sistemi non riconducibili ai dati, da parte degli Amministratori di Sistema seguono le indicazioni connesse al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

1.4 Fornitura di dati al Titolare

Il Titolare informa il Responsabile circa i soggetti autorizzati a richiedere fornitura di dati con eventuali limitazioni di ambito.

Qualora il Titolare, o soggetto/funzione da esso incaricato, abbia necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile, il quale è tenuto a renderli disponibili, secondo linee guida da concordare.

Il Responsabile tiene traccia in un apposito registro generale di tali richieste e dei dati movimentati.

1.5 Comunicazione, diffusione, conservazione e cancellazione dei dati

Il Responsabile non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

In particolare, il Responsabile si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., a mantenere i dati personali, strettamente riservati e a non utilizzarli né divulgarli in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati; ad osservare i vincoli di segretezza e di riservatezza; ad adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto dei sopra menzionati vincoli, in specie disponendo che tali dati siano immediatamente cancellati a seguito della conclusione o risoluzione del contratto e che vengano cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge che prevedano la conservazione dei dati.

1.6 Ricorso ad un altro responsabile del trattamento o a collaboratori esterni

Il Responsabile non può ricorrere a un altro responsabile (sub-responsabile) senza previa specifica autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile, a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento devono essere imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile di cui al presente atto (responsabile iniziale) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Qualora il contratto preveda che il Responsabile, per particolari e motivate esigenze operative, possa avvalersi sotto la propria responsabilità diretta e supervisione di collaboratori appartenenti a società terze, dovrà scegliere società che diano adeguate garanzie in termini di esperienza, capacità e affidabilità in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Inoltre, deve prevedere specifiche clausole che garantiscano il rispetto degli adempimenti previsti dal citato Regolamento.

Le istruzioni da impartire al personale autorizzato al trattamento circa le modalità di svolgimento dello stesso sono a cura del Responsabile che dovrà esercitare un costante controllo sul loro rispetto.

L'autorizzazione al trattamento deve, in ogni caso, riguardare persone sulle quali è possibile esercitare una diretta autorità e/o controllo da parte del Responsabile e devono essere limitate al solo periodo necessario a svolgere le operazioni di trattamento indicate nelle relative istruzioni.

Il Responsabile deve istituire un apposito registro, correttamente aggiornato, degli incaricati esterni, ispezionabile dal Titolare.

1.7 Cessazione del trattamento dei dati personali e distruzione di dati obsoleti

L'eventuale sostituzione e dismissione delle apparecchiature utilizzate nella erogazione del Servizio con conseguente distruzione dei relativi dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti vigenti.

1.8 Tenuta del Registro dei trattamenti e nomina del responsabile per la protezione dei dati

Il Responsabile deve tenere, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 30 del Regolamento, da mettere, su richiesta, a disposizione dell'autorità di controllo.

Il Responsabile designa, a norma degli articoli 37 e ss. del Regolamento, un responsabile della protezione dei dati (RPD), comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

1.9 Attività di verifica e controllo

Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell'attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata.

Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, su sua esplicita richiesta, sullo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite, fornendone evidenza al Titolare per mezzo di una relazione periodica, segnalando le necessità di intervento e proponendo le migliori azioni di verifica da porre in essere.

Il Responsabile mette, in ogni caso, a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

1.10 Obblighi di assistenza e collaborazione con il Titolare

Il Responsabile deve assistere il Titolare:

- tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare medesimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie. Il Responsabile deve, altresì, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione di dati personali (cd. data breach).

Il Responsabile deve, inoltre, collaborare con il Titolare nei rapporti di quest'ultimo con il Garante ed in particolare deve:

- tenersi sempre aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- avvisare immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;
- rendere disponibile per tempo ogni informazione appropriata, in caso di contenzioso.

Il Responsabile coopera, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

1.11 Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, a meno che non dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento, se il Responsabile viola il Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

1.12 Durata del trattamento

…. (nome fornitore) è Responsabile del trattamento dei dati personali dei debitori iscritti a ruolo per tutta la durata di esecuzione del contratto di cui in premessa.

La predetta qualifica si intenderà cessata di diritto contestualmente alla conclusione o alla risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto.

Il Responsabile si impegna a cancellare tutti i dati personali appresi in esecuzione del Contratto, una volta che sia terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e siano state esaurite le lavorazioni per le quali gli stessi dati sono stati conosciuti e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e a provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla effettiva cancellazione dai supporti delle copie esistenti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge che prevedano la conservazione dei dati.

Costituisce parte integrante del presente atto l'allegato 2b ("*Appendice all'atto di nomina a Responsabile esterno - Misure tecnico organizzative (TOM)*") relativo alle misure tecniche ed organizzative inerenti alla protezione dei dati personali. Il suddetto allegato potrà essere oggetto di successive modifiche.

Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Pregasi voler restituire alla scrivente copia del presente atto sottoscritto per accettazione.

Sede società lì, "DATA CORRENTE"

per ***"Agenzia delle entrate-Riscossione"***

il Titolare
(firmato digitalmente)

Per presa visione ed accettazione

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Regolamento UE 2016/679 ed assume l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto della normativa in materia e si impegna ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati nell'esecuzione di quanto conferito, dichiarandosi altresì edotto degli obblighi previsti dal citato Regolamento.

per ……

il Responsabile
(firmato digitalmente)